Parlamento europeo
2019-2024

TESTI APPROVATI

P9_TA(2021)0256

Data Protection Commissioner contro Facebook Ireland Limited e Maximillian Schrems ("Schrems II") – Causa C-311/18

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2021 sulla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 luglio 2020 – Data Protection Commissioner contro Facebook Ireland Limited e Maximillian Schrems ("Schrems II") – Causa C-311/18 (2020/2789(RSP))

Il Parlamento europeo,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta), in particolare gli articoli 7, 8, 16, 47 e 52,

– vista la sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2020 nella causa C-311/18, *Data Protection Commissioner contro Facebook Ireland Limited e Maximillian Schrems* ("Schrems II")[1],

– vista la sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 2015 nella causa C-362/14, *Maximillian Schrems contro Data Protection Commissioner* ("Schrems I")[2],

– vista la sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 2020 nella causa C-623/17, *Privacy International contro Secretary of State of Foreign and Commonwealth affairs and Others*[3],

– vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 sui flussi di dati transatlantici[4],

– vista la sua risoluzione del 6 aprile 2017 sull'adeguatezza della protezione offerta dallo scudo UE-USA per la privacy[5],

---

1 Sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2020, *Data Protection Commissioner/Facebook Ireland Limited e Maximillian Schrems*, C-311/18, ECLI:EU:C:2020:559.
2 Sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 2015, *Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner,* C-362/14, ECLI:EU:C:2015:650.
3 Sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 2020, *Privacy International* contro *Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs and Others*, C-623/17, ECLI:EU:C:2020:790.
4 GU C 76 del 28.2.2018, pag. 82.
5 GU C 298 del 23.8.2018, pag. 73.

– vista la sua risoluzione del 5 luglio 2018 sull'adeguatezza della protezione offerta dallo scudo UE-USA per la privacy[1],

– vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2018 sull'utilizzo dei dati degli utenti Facebook da parte di Cambridge Analytica e l'impatto sulla protezione dei dati[2],

– vista la decisione 2010/87/UE della Commissione, del 5 febbraio 2010, relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (notificata con il numero C(2010) 593)[3],

– vista la decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione, del 12 luglio 2016, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy (notificata con il numero C(2016) 4176)[4],

– vista la sua risoluzione del 23 novembre 2020 sulla revisione della politica commerciale dell'UE[5],

– visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)[6], in particolare il capo V,

– vista la proposta di regolamento della Commissione relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (COM(2017)0010), visti la decisione di avviare negoziati interistituzionali confermata dalla plenaria del Parlamento il 25 ottobre 2017 e l'orientamento generale del Consiglio adottato il 10 febbraio 2021 (6087/21),

– viste le raccomandazioni 01/2020 del comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) relative alle misure che integrano gli strumenti di trasferimento al fine di garantire il rispetto del livello di protezione dei dati personali dell'UE e le raccomandazioni 02/2020 dell'EDPB relative alle garanzie essenziali europee per le misure di sorveglianza, così come la dichiarazione dell'EDPB sul regolamento relativo al rispetto della vita privata vita privata e il ruolo futuro delle autorità di controllo e l'EDPB del 19 novembre 2020,

– visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che la possibilità di trasferire dati personali a livello transfrontaliero ha il potenziale per essere un motore fondamentale dell'innovazione, della produttività e della competitività economica; che ciò si dimostra ancora più importante nel contesto dell'attuale pandemia di COVID-19, poiché tali trasferimenti sono cruciali per garantire la continuità delle operazioni commerciali e governative, nonché delle interazioni sociali; che i trasferimenti possono altresì sostenere strategie di uscita dalla pandemia e

---

1 GU C 118 dell'8.4.2020, pag. 133.
2 GU C 345 del 16.10.2020, pag. 58.
3 GU L 39 del 12.2.2010, pag. 5.
4 GU L 207 dell'1.8.2016, pag. 1.
5 Testi approvati, P9_TA(2020)0337.
6 GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

contribuire alla ripresa economica;

B. considerando che la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) nella sentenza "Schrems I" ha dichiarato non valida la decisione della Commissione sull'approdo sicuro sulla base delle sue constatazioni e ha indicato che l'accesso indiscriminato, da parte delle autorità di intelligence, al contenuto delle comunicazioni elettroniche viola l'essenza del diritto alla riservatezza delle comunicazioni previsto dall'articolo 7 della Carta;

C. considerando che la Corte, nella sentenza "Schrems II", ha rilevato che gli Stati Uniti non prevedono mezzi di ricorso sufficienti per i cittadini non statunitensi contro la sorveglianza di massa e che ciò viola l'essenza del diritto a un ricorso giurisdizionale previsto dall'articolo 47 della Carta;

D. ricorda che il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) si applica a tutte le imprese che trattano dati personali degli interessati nell'Unione, laddove le attività di trattamento siano legate all'offerta di beni o servizi destinati a suddetti interessati nell'Unione, o il controllo del loro comportamento nella misura in cui esso avvenga all'interno dell'Unione;

E. considerando che i dati dei cittadini europei archiviati e trasferiti dagli operatori delle telecomunicazioni e dalle imprese costituiscono una risorsa essenziale che contribuisce agli interessi strategici dell'Unione;

F. considerando che la sorveglianza di massa capillare da parte di attori statali lede la fiducia riposta da cittadini, governi e imprese europei nei servizi digitali e, per estensione, nell'economia digitale;

G. considerando che le organizzazioni dei consumatori e altre organizzazioni della società civile dispongono di risorse limitate e che l'applicazione dei diritti e degli obblighi in materia di protezione dei dati non può dipendere dalle loro azioni; che esiste un mosaico di procedure e prassi nazionali, il che rappresenta una difficoltà per il meccanismo di cooperazione previsto dal regolamento generale sulla protezione dei dati per i reclami transfrontalieri: che esiste una mancanza di scadenze chiare, un ritmo generalmente lento dei procedimenti, una mancanza di risorse sufficienti per le autorità di controllo e, in alcuni casi, una mancanza di volontà o di uso efficiente delle risorse già assegnate; che esiste attualmente una concentrazione di denunce di presunte violazioni ad opera delle grandi aziende tecnologiche nelle mani di un'unica autorità nazionale ha determinato una strozzatura delle applicazioni;

H. considerando che i procedimenti che portano a questa sentenza della CGUE mostrano altresì la difficoltà incontrate dagli interessati e dai consumatori nella difesa dei loro diritti, creando così un effetto dissuasivo sulla capacità di difendere i propri diritti dinanzi al commissario irlandese per la protezione dei dati;

I. considerando che, nella sua risoluzione del 25 ottobre 2018, il Parlamento, sottolineando il mancato rispetto da parte degli Stati Uniti del termine del 1° settembre 2018 entro il quale garantire la piena conformità allo scudo per la privacy, ha già invitato la Commissione a sospendere lo scudo per la privacy fino a quando le autorità statunitensi non ne avessero rispettato i termini;

J. considerando che i diritti degli interessati, garantiti dalla legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati, devono essere rispettati indipendentemente dal livello di rischio cui questi ultimi si espongono attraverso il trattamento dei dati personali, anche quando si tratta di trasferire i dati personali verso un paese terzo; che i responsabili del trattamento dei dati dovrebbero sempre farsi garanti del rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati, ivi compresa la dimostrazione di conformità per qualsiasi trattamento dei dati, indipendentemente dalla sua natura, dalla sua portata, dal suo contesto, dagli scopi del trattamento e dai rischi per gli interessati;

K. considerando che, alla data attuale e nonostante la significativa evoluzione della giurisprudenza della CGUE negli ultimi cinque anni, nonché l'effettiva applicazione del RGPD a partire dal 25 maggio 2018, nessuna decisione adottata dalle autorità di controllo ha imposto misure correttive in relazione ai trasferimenti di dati personali in virtù del meccanismo di coerenza del RGPD; che, da parte dalle autorità di controllo, non è stata adottata alcuna decisione significativa che imponga misure correttive o ammende a livello nazionale in relazione al trasferimento di dati personali verso paesi terzi;

L. considerando che il presidente degli Stati Uniti Biden, nel suo primo giorno in carica, ha nominato il vice assistente segretario per i servizi presso il Dipartimento del commercio degli Stati Uniti, che sarà il negoziatore capo sui trasferimenti di dati commerciali con l'UE; che la candidata del presidente alla posizione di segretario al commercio degli Stati Uniti, Gina Raimondo, ha definito la rapida conclusione dei negoziati su un accordo successivo allo scudo per la privacy una "priorità assoluta" nel corso di un'audizione di conferma al Senato;

Osservazioni generali

1. prende atto della sentenza della CGUE del 16 luglio 2020, in cui la Corte ha confermato, in linea di principio, la validità della decisione 2010/87/UE sulle clausole contrattuali tipo (CCT), che costituiscono il meccanismo più ampiamente utilizzato per i trasferimenti internazionali di dati; osserva inoltre che la Corte ha annullato la decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione sull'adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy; rileva che, ad oggi, nessun meccanismo unico sostenibile che garantisce il trasferimento legale di dati personali commerciali tra l'UE e gli Stati Uniti è stato oggetto di azione giudiziaria dinanzi alla CGUE;

2. prende atto del fatto che la CGUE ha ritenuto che le CCT siano un meccanismo efficace per garantire il rispetto del livello di protezione previsto nell'UE, ma ha preteso che un responsabile/incaricato del trattamento stabilito nell'Unione europea e il destinatario dei dati personali siano tenuti a verificare, prima di qualsiasi trasferimento, se il livello di protezione richiesto dal diritto dell'UE sia rispettato nel paese terzo interessato; ricorda che ciò include la valutazione del regime giuridico relativo all'accesso delle autorità pubbliche ai dati personali, al fine di garantire che gli interessati e i loro dati trasferiti non rischino di essere soggetti a programmi di sorveglianza statunitensi che consentono la raccolta in blocco di dati personali; ricorda che, qualora il destinatario non sia in grado di rispettare le clausole contrattuali tipo, la CGUE ha stabilito che i responsabili o gli incaricati del trattamento siano tenuti a sospendere i trasferimenti di dati e/o a risolvere il contratto; osserva, tuttavia, che molte imprese, in particolare le PMI, non possiedono le conoscenze o le capacità necessarie per effettuare tale verifica, il che può

portare a perturbazioni delle loro attività;

3. ritiene che la sentenza della CGUE, pur concentrandosi sul livello di protezione dei dati offerta agli interessati nell'UE i cui dati siano stati trasferiti negli Stati Uniti nell'ambito del meccanismo dello scudo per la privacy, abbia inoltre implicazioni per le decisioni di adeguatezza concernenti altri paesi terzi, compreso il Regno Unito; ribadisce la necessità di chiarezza e certezza giuridiche, dal momento che la capacità di trasferire in sicurezza dati personali attraverso le frontiere è diventata sempre più importante per le persone fisiche ai fini della protezione dei loro dati personali e dei loro diritti, nonché per tutti i tipi di organizzazioni che forniscono beni e servizi a livello internazionale e per le imprese per quanto riguarda il regime giuridico in base al quale operano; sottolinea, tuttavia, che fino a quando non saranno revocate, sostituite o dichiarate nulle dalla CGUE, le attuali decisioni di adeguatezza restano in vigore;

4. si rammarica del fatto che il Commissario irlandese per la protezione dei dati (DPC) abbia avviato un procedimento contro Maximilian Schrems e Facebook dinanzi alla Corte suprema irlandese, anziché adottare una decisione nell'ambito dei suoi poteri ai sensi dell'articolo 4 della decisione 2010/87/UE e dell'articolo 58 del RGPD; ricorda, tuttavia, che il DPC si è avvalso del ricorso giuridico che consente alle autorità di protezione dei dati di portare all'attenzione di un giudice nazionale le preoccupazioni sulla validità di una decisione di esecuzione della Commissione al fine di avviare una domanda di pronuncia pregiudiziale alla CGUE; esprime profonda preoccupazione per il fatto che diverse denunce di violazione del RGPD presentate il 25 maggio 2018, il giorno in cui il RGPD è entrato in vigore, e altre denunce da parte di organizzazioni a tutela della privacy e gruppi di consumatori, siano ancora in attesa di una decisione del DPC, che è l'autorità capofila per i casi in questione; esprime preoccupazione per il fatto che il DPC interpreti "senza indugio" all'articolo 60, paragrafo 3, del RGPD – contrariamente all'intenzione dei legislatori – come periodo superiore a mesi; esprime preoccupazione per il fatto che le autorità di controllo non abbiano adottato misure proattive ai sensi dell'articolo 61 e 66 del regolamento generale sulla protezione dei dati per costringere il DPC a rispettare i suoi obblighi a norma del regolamento generale sulla protezione dei dati; è altresì preoccupato per il numero insufficiente di specialisti in ambito tecnologico che lavorano per il DPC e per il loro utilizzo di sistemi obsoleti; deplora le implicazioni del tentativo fallito del DPC di trasferire i costi del procedimento giudiziario al convenuto, il che avrebbe avuto un forte effetto dissuasivo; invita la Commissione ad avviare una procedura di infrazione nei confronti dell'Irlanda per non aver applicato correttamente il RGPD;

5. esprime preoccupazione per il livello insufficiente di applicazione del RGPD, segnatamente nel settore dei trasferimenti internazionali; esprime preoccupazione per la mancanza della definizione di priorità e del controllo generale da parte delle autorità di controllo nazionali in relazione ai trasferimenti di dati personali verso paesi terzi, nonostante la significativa evoluzione della giurisprudenza della CGUE negli ultimi cinque anni; deplora l'assenza di decisioni significative e di misure correttive in tal senso ed esorta l'EDPB e le autorità di controllo nazionali a includere i trasferimenti di dati personali come parte delle loro strategie di audit, di conformità e di controllo; sottolinea che sono necessarie procedure amministrative vincolanti armonizzate sulla rappresentanza degli interessati e sull'ammissibilità al fine di offrire certezza giuridica e gestire le denunce transfrontaliere;

6. prende atto del progetto di decisione di esecuzione della Commissione sulle clausole

contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi; esorta l'EDPB a pubblicare ulteriori orientamenti sui trasferimenti internazionali di dati per le imprese, in particolare per le PMI, compresa una lista di controllo per la valutazione dei trasferimenti, strumenti per valutare se i governi siano autorizzati ad accedere o possano accedere ai dati, nonché informazioni sulle misure supplementari necessarie per i trasferimenti che utilizzano clausole contrattuali tipo; invita l'EDPB a chiedere anche il contributo di accademici indipendenti per quanto riguarda la legislazione nazionale potenzialmente conflittuale dei principali partner commerciali;

7. ricorda che, in linea con le linee guida 2/2018 dell'EPBD[1] sulle deroghe all'articolo 49 nell'ambito del regolamento (UE) 2016/679, quando i trasferimenti avvengono al di fuori del quadro delle decisioni di adeguatezza o di altri strumenti che prevedono garanzie adeguate, ma si basano su deroghe per situazioni specifiche ai sensi dell'articolo 49 del regolamento generale sulla protezione dei dati, essi devono essere interpretati rigorosamente affinché l'eccezione non diventi la regola; osserva tuttavia che, dopo l'annullamento dello scudo UE-USA per la privacy, i flussi di dati transatlantici sono stati mantenuti a fini di pubblicità digitale nonostante i dubbi sulla loro base giuridica per i trasferimenti a fini pubblicitari; invita l'EDPB e le autorità di protezione dei dati a garantire un'interpretazione coerente nell'applicazione e nel controllo di tali deroghe in linea con le linee guida dell'EDPB;

8. accoglie con favore le discussioni internazionali sui flussi di dati personali transfrontalieri conformi al RGPD e alla direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie[2]; sottolinea che il regolamento generale sulla protezione dei dati, la direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie, le norme sulla riservatezza online e altre misure vigenti e future a tutela dei diritti fondamentali alla protezione della vita privata e dei dati personali non devono essere messi a repentaglio da accordi commerciali internazionali o inseriti in essi; esorta la Commissione a seguire la posizione orizzontale dell'UE del 2018[3] e a non discostarsi da essa, nonché a tenere conto dei pertinenti impegni dei paesi terzi nell'ambito del diritto commerciale nel valutare la loro adeguatezza, anche per i trasferimenti successivi di dati;

Clausole contrattuali tipo

9. prende atto del progetto di decisione di esecuzione della Commissione e del progetto di clausole contrattuali tipo; accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia raccolto le reazioni delle parti interessate organizzando una consultazione pubblica in merito a tale progetto; prende atto del fatto che l'EDPB e il GEPD, mediante un parere congiunto

---

1 https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_2_2018_derogations_en.pdf

2 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

3 Proposta dell'UE di disposizioni sui flussi di dati transfrontalieri e sulla protezione dei dati personali e della privacy, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/july/tradoc_157130.pdf

presentato il 15 gennaio 2021[1], hanno commentato positivamente il progetto di clausole contrattuali tipo, proponendo però alcuni ulteriori miglioramenti; auspica che la Commissione tenga conto degli spunti ricevuti prima di avviare la procedura di comitatologia;

10. ricorda che un gran numero di PMI ricorre alle clausole contrattuali tipo; sottolinea che tutti i tipi di imprese hanno urgentemente bisogno di orientamenti chiari e di assistenza al fine di garantire certezza giuridica nell'applicazione e nell'interpretazione della sentenza della Corte;

11. prende atto delle raccomandazioni 01/2020[2] dell'EDPB relative alle misure che integrano gli strumenti di trasferimento al fine di garantire il rispetto del livello di protezione dei dati personali dell'UE; accoglie con favore il fatto che l'EDPB abbia indetto una consultazione pubblica sulle sue raccomandazioni; esprime preoccupazione per i potenziali conflitti tra tali raccomandazioni e la proposta della Commissione relativa alle clausole contrattuali tipo; invita la Commissione e l'EDPB a cooperare al completamento dei rispettivi documenti onde garantire la certezza del diritto a seguito della sentenza della CGUE; ritiene che la Commissione dovrebbe seguire gli orientamenti dell'EDPB;

12. accoglie con favore, in particolare, le raccomandazioni dell'EDPB relative alla necessità che i responsabili del trattamento si basino su fattori oggettivi nel valutare se qualsiasi elemento della legge o della prassi del paese terzo possa incidere sull'efficacia delle garanzie adeguate negli strumenti di trasferimento per i trasferimenti in questione, piuttosto che su fattori soggettivi, come la probabilità che le autorità pubbliche ottengano l'accesso ai dati in modo non conforme alle norme dell'UE, che sono stati ripetutamente respinti dalla CGUE; invita la Commissione, a questo proposito, a garantire il pieno allineamento della sua proposta relativa alle clausole contrattuali tipo con la giurisprudenza applicabile della CGUE;

13. sottolinea che è fondamentale che le imprese dell'UE che trasferiscono dati personali al di fuori dell'UE possano fare affidamento su meccanismi solidi conformi alla sentenza della CGUE; ritiene, a tale riguardo, che l'attuale proposta della Commissione relativa a un modello di clausole contrattuali tipo dovrebbe tenere debitamente conto di tutte le raccomandazioni pertinenti dell'EDPB; sostiene la creazione di una serie di misure supplementari tra cui scegliere, ad esempio una certificazione di sicurezza e di protezione dei dati, garanzie in materia di cifratura e pseudonimizzazione, che siano accettate dalle autorità di regolamentazione, nonché risorse accessibili al pubblico sulla legislazione pertinente dei principali partner commerciali dell'UE;

14. sottolinea che per i responsabili del trattamento dei dati che rientrano nell'ambito di applicazione del Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) statunitense non è

---

[1] Parere congiunto 2/2021 di EDPB-GEPD sulle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi del 14 gennaio 2021: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-22021-standard_en

[2] Raccomandazioni 01/2020 dell'EDPB relative alle misure che integrano gli strumenti di trasferimento al fine di garantire il rispetto del livello di protezione dei dati personali dell'UE dell'11 novembre 2020, https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2020/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_it

possibile trasferire dati personali dall'Unione nel quadro di tali clausole contrattuali tipo, a causa dell'elevato rischio di sorveglianza di massa; si attende, nel caso in cui non si raggiunga tempestivamente un accordo con gli Stati Uniti tale da garantire un livello di protezione sostanzialmente equivalente, e quindi adeguato, a quello fornito dal RGPD e dalla Carta, che tutti questi trasferimenti siano sospesi fino alla risoluzione della situazione; sottolinea la conclusione della CGUE secondo cui né la sezione 702 del FISA, né il decreto 12333 (E.O. 12333), in combinato disposto con la direttiva presidenziale 28 (PPD-28), corrispondono alle garanzie minime derivanti nel quadro del diritto dell'UE dal principio di proporzionalità, con la conseguenza che i programmi di sorveglianza basati su tali disposizioni non possono essere considerati limitati allo stretto necessario; sottolinea la necessità di risolvere i problemi individuati dalla sentenza della Corte in modo sostenibile per offrire l'adeguata protezione dei dati personali per gli interessati; ricorda che nessun contratto tra imprese può fornire protezione dall'accesso indiscriminato delle autorità di intelligence al contenuto delle comunicazioni elettroniche, né nessun contratto tra imprese può fornire sufficienti mezzi di ricorso giuridici contro la sorveglianza di massa; sottolinea che quanto detto implica una riforma delle leggi e delle prassi statunitensi in materia di sorveglianza, finalizzata a garantire che l'accesso delle autorità di sicurezza statunitensi ai dati trasferiti dall'UE sia limitato a quanto necessario e proporzionato e che gli interessati europei abbiano accesso a un effettivo ricorso giudiziario dinanzi ai tribunali statunitensi;

15. sottolinea che il potere negoziale e la capacità giuridica e finanziaria delle PMI europee, come anche delle organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, sono limitati, mentre ci si attende che queste ultime si muovano nei complessi quadri giuridici dei vari paesi terzi attraverso autovalutazioni della loro adeguatezza; esorta la Commissione e il comitato europeo per la protezione dei dati a fornire orientamenti sull'utilizzo pratico di misure supplementari affidabili, in particolare per le PMI;

16. esorta le autorità di protezione dei dati a rispettare i loro obblighi, sottolineati dalla sentenza della CGUE, per garantire un'applicazione corretta e rapida del regolamento generale sulla protezione dei dati monitorando attentamente l'uso delle clausole contrattuali tipo; invita le autorità di protezione dei dati ad assistere le imprese nel rispetto della giurisprudenza della Corte; esorta le autorità di protezione dei dati ad avvalersi anche di tutti i loro poteri investigativi e correttivi a norma dell'articolo 58 del RGPD nei casi in cui gli esportatori di dati trasferiscano dati personali nonostante nel paese terzo di destinazione sia in vigore una legislazione che impedisce all'importatore di dati di rispettare le clausole contrattuali tipo e manchino misure supplementari efficaci; ricorda che la CGUE ha riscontrato che ogni autorità di controllo è "tenuta ad assolvere al suo compito di vigilare sul pieno rispetto del RGPD";

Scudo per la privacy

17. osserva che la CGUE ha constatato che lo scudo UE-USA per la privacy non garantisce un livello di protezione sostanzialmente equivalente, e pertanto adeguato, a quello previsto dal RGPD e dalla Carta, in particolare a causa dell'accesso in blocco da parte delle autorità pubbliche statunitensi ai dati personali trasferiti nel quadro dello scudo per la privacy che non rispetta i principi di necessità e di proporzionalità e in ragione dell'assenza, per gli interessati dell'UE, di diritti nei confronti delle autorità statunitensi azionabili dinanzi ai giudici o qualsiasi altra autorità indipendente nell'esercizio delle funzioni giudiziarie; si attende che l'attuale amministrazione statunitense sia

maggiormente impegnata nell'adempimento degli obblighi derivanti da eventuali futuri meccanismi di trasferimento rispetto alle amministrazioni precedenti, che hanno evidenziato una mancanza di impegno politico nei confronti del rispetto e dell'applicazione delle norme dell'approdo sicuro e dell'applicazione delle norme dello scudo per la privacy;

18. sottolinea che alcune imprese, in reazione alla sentenza Schrems II, hanno rivisto in maniera affrettata le proprie informative sulla privacy e i contratti con terzi relativi agli impegni da loro assunti nel quadro dello scudo per la privacy, senza valutare le migliori misure per trasferire legittimamente i dati;

19. deplora il fatto che, nonostante i numerosi inviti rivolti dal Parlamento nelle sue risoluzioni del 2016, 2017 e 2018, affinché la Commissione adotti tutte le misure necessarie per garantire che lo scudo per la privacy rispetti pienamente il RGPD e la Carta, la Commissione non abbia agito in conformità dell'articolo 45, paragrafo 5, del RGPD; si rammarica del fatto che la Commissione abbia ignorato le richieste del Parlamento di sospendere lo scudo per la privacy fintantoché le autorità statunitensi non si attengano alle sue condizioni, che sottolineavano il rischio di annullamento dello scudo per la Privacy da parte della CGUE; ricorda che i problemi relativi al funzionamento dello scudo per la privacy sono stati ripetutamente sollevati dal Gruppo di lavoro Articolo 29 e dal Comitato europeo per la protezione dei dati;

20. si rammarica del fatto che la Commissione abbia anteposto le relazioni con gli Stati Uniti agli interessi dei cittadini dell'UE, affidando così ai singoli cittadini il compito di difendere il diritto dell'UE;

Sorveglianza di massa e quadro giuridico

21. incoraggia la Commissione a monitorare proattivamente l'uso delle tecnologie di sorveglianza di massa negli Stati Uniti, così come in altri paesi terzi che sono o potrebbero essere soggetti ad accertamenti in materia di adeguatezza, come il Regno Unito; esorta la Commissione a non adottare decisioni di adeguatezza per quanto riguarda i paesi in cui le leggi e i programmi in materia di sorveglianza di massa non soddisfino i criteri della CGUE, nella lettera o nello spirito;

22. prende atto della recente entrata in vigore, negli Stati Uniti, del California Consumer Privacy Act (CCPA); prende atto delle discussioni e delle proposte legislative correlate a livello federale; sottolinea che, nonostante ci si stia muovendo nella giusta direzione, né il CCPA, né alcuna delle proposte federali soddisfano sinora i requisiti del RGPD per quanto riguarda un accertamento dell'adeguatezza; incoraggia vivamente il legislatore statunitense ad adottare una legislazione che soddisfi tali requisiti e a contribuire in tal modo a garantire che il diritto statunitense fornisca un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello attualmente garantito nell'UE;

23. sottolinea che tale legislazione in materia di protezione dei dati e tutela della vita privata dei consumatori non è di per sé sufficiente a risolvere i problemi fondamentali riscontrati dalla Corte in merito alla sorveglianza di massa da parte dei servizi di intelligence statunitensi e all'insufficiente accesso ai mezzi di ricorso; incoraggia il legislatore statunitense a modificare la sezione 702 del FISA e il Presidente degli Stati Uniti a modificare il decreto 12333 e la direttiva presidenziale n. 28, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza di massa e la concessione dello stesso livello di

protezione ai cittadini dell'UE e degli Stati Uniti; incoraggia gli Stati Uniti a offrire meccanismi atti a garantire che i soggetti ricevano notifiche (posticipate) e siano in grado di contestare la sorveglianza impropria a norma della sezione 702 e del decreto 12333, nonché ad instaurare un meccanismo sancito dalla legge che garantisca ai cittadini non statunitensi diritti applicabili al di là della legge sul ricorso giudiziario (Judicial Redress Act);

24. ricorda che lo scambio di dati personali tra gli Stati membri e gli Stati Uniti è tuttora in corso nel quadro del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi, dell'accordo sul codice di prenotazione tra UE e Stati Uniti, dello scambio automatico di informazioni fiscali attraverso gli accordi intergovernativi che attuano la normativa statunitense Foreign Tax Compliance Act (FATCA), con effetti negativi sugli "americani casuali", come indicato nella risoluzione del Parlamento, del 5 luglio 2018, sugli effetti negativi della normativa statunitense Foreign Tax Compliance Act (FATCA) sui cittadini dell'UE e in particolare sugli "americani casuali"[1]; ricorda che gli Stati Uniti continuano ad avere accesso alle banche dati delle autorità di contrasto degli Stati membri contenenti impronte digitali e dati sul DNA di cittadini dell'UE; chiede alla Commissione di analizzare l'impatto delle sentenze "Schrems I e II" su questi scambi di dati e di presentare pubblicamente e per iscritto alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni la sua analisi e le modalità con cui intende allinearli alle sentenze entro il 30 settembre 2021;

25. invita inoltre la Commissione ad analizzare la situazione dei fornitori di servizi cloud che rientrano nella sezione 702 del FISA che trasferiscono dati utilizzando clausole contrattuali tipo; invita altresì la Commissione ad analizzare l'effetto sui diritti concessi dall'accordo quadro UE-USA, compreso il diritto al ricorso giudiziario, posto che gli Stati Uniti concedono esplicitamente suddetto diritto solamente ai cittadini dei paesi designati che consentono il trasferimento di dati verso gli Stati Uniti per scopi commerciali; ritiene inaccettabile che la Commissione, un anno dopo il termine previsto, non abbia ancora pubblicato i risultati della prima revisione congiunta dell'accordo quadro e invita la Commissione, ove necessario, a conformare senza indugio l'accordo alle norme stabilite dalle sentenze della CGUE;

26. ritiene necessario, alla luce delle lacune individuate nell'ambito della protezione dei dati di cittadini europei trasferiti agli Stati Uniti, sostenere gli investimenti in strumenti europei di archiviazione di dati (ad esempio servizi cloud) per ridurre la dipendenza dell'Unione rispetto ai paesi terzi in termini di capacità di archiviazione e per rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione in materia di gestione e protezione dei dati;

Decisioni di adeguatezza

27. invita la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che qualsiasi nuova decisione di adeguatezza relativa agli Stati Uniti sia pienamente conforme al regolamento (UE) 2016/679, alla Carta e a tutti gli aspetti della sentenza della CGUE; ricorda che i quadri di adeguatezza agevolano significativamente l'attività economica, in particolare per le PMI e le start-up, le quali, a differenza delle grandi imprese, spesso non possiedono le capacità finanziarie, giuridiche e tecniche necessarie per ricorrere ad altri strumenti di trasferimento; invita gli Stati membri a concludere accordi di non spionaggio con gli Stati Uniti; invita la Commissione ad utilizzare i suoi contatti con le

[1] GU C 118 dell'8.4.2020, pag. 141.

controparti statunitensi per trasmettere il messaggio che, se le leggi e delle pratiche di sorveglianza degli Stati Uniti non verranno modificate, l'unica opzione realistica per facilitare una futura decisione di adeguatezza sarebbe la conclusione di accordi di "non spionaggio" con gli Stati membri;

28. ritiene che qualsiasi futura decisione di adeguatezza da parte della Commissione non dovrebbe basarsi su un sistema di autocertificazione, come avveniva sia nel caso dell'accordo sull'approdo sicuro che nel caso dello scudo per la privacy; invita la Commissione a coinvolgere pienamente l'EDPB nella valutazione del rispetto e dell'applicazione di qualsiasi nuova decisione di adeguatezza in relazione agli Stati Uniti; invita la Commissione, a tale riguardo, a concordare con l'amministrazione statunitense le misure necessarie per consentire all'EDPB di svolgere questo ruolo efficacemente; auspica che la Commissione tenga più seriamente conto della posizione del Parlamento in merito a qualsiasi nuova decisione di adeguatezza in relazione agli Stati Uniti, prima di adottare una tale decisione;

29. ricorda che la Commissione sta attualmente riesaminando tutte le decisioni di adeguatezza adottate in virtù della direttiva 95/46/CE; sottolinea che la Commissione dovrebbe applicare le norme più rigorose stabilite dal RGPD e dalle sentenze Schrems I e II della CGUE per valutare se sia garantito un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello garantito dal RGPD, anche in termini di accesso a un ricorso effettivo e di protezione contro l'accesso indebito ai dati personali da parte delle autorità del paese terzo; esorta la Commissione a portare a termine tali esami con urgenza e a revocare o a sospendere qualsiasi decisione precedente al RGPD, laddove ritenga che il paese terzo in questione non fornisca un livello di protezione sostanzialmente equivalente e la situazione non possa essere sanata;

30. ritiene che l'amministrazione Biden, attraverso la nomina di un esperto di privacy come negoziatore capo per il successore dello scudo per la privacy, abbia dimostrato il proprio impegno a risolvere la questione dei trasferimenti di dati commerciali tra l'UE e gli Stati Uniti; prevede che il dialogo tra la Commissione e le sue controparti statunitensi, avviato subito dopo la sentenza della CGUE, andrà intensificandosi nei prossimi mesi;

31. invita la Commissione a non adottare alcuna nuova decisione di adeguatezza in relazione agli Stati Uniti a meno che non siano introdotte riforme significative, in particolare a fini di sicurezza nazionale e di intelligence, che possano essere realizzate attraverso una riforma chiara, giuridicamente sostenibile, applicabile e non discriminatoria delle leggi e delle prassi statunitensi; ribadisce, a tale proposito, l'importanza di solide garanzie in materia di accesso ai dati personali da parte delle autorità pubbliche; chiede alla Commissione di mettere in pratica le sue "ambizioni geopolitiche" per assicurare, negli Stati Uniti e in altri paesi terzi, una protezione dei dati sostanzialmente equivalente a quella dell'UE;

32. raccomanda alle autorità nazionali per la protezione dei dati di sospendere il trasferimento di dati personali che possono essere soggetti all'accesso delle autorità pubbliche negli Stati Uniti, laddove la Commissione adotti un'eventuale nuova decisione di adeguatezza in relazione agli Stati Uniti in assenza di tali riforme significative;

33. accoglie con favore il fatto che la Commissione segua i criteri stabiliti nei criteri di

riferimento per l'adeguatezza del gruppo di lavoro Articolo 29 nel quadro del RGPD[1] (quale approvato dall'EDPB) e nella raccomandazione 01/2021 dell'EDPB sui criteri di riferimento per l'adeguatezza ai sensi della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie[2]; ritiene che la Commissione non dovrebbe sottrarsi a tali criteri nel valutare se un paese terzo soddisfi i requisiti per una decisione di adeguatezza; prende atto del fatto che l'EDPB ha recentemente aggiornato le sue raccomandazioni sulle garanzie europee essenziali per le misure di sorveglianza alla luce della giurisprudenza della CGUE[3];

°

° °

34. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio europeo, al Consiglio dell'Unione europea, al comitato europeo per la protezione dei dati, ai parlamenti nazionali degli Stati membri, al Congresso e al governo degli Stati Uniti d'America e al parlamento e al governo del Regno Unito.

---

1 https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=614108

2 https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012021-adequacy-referential-under-law_en

3 https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/preporki/recommendations-022020-european-essential-guarantees_en